

N. R.G. 141/2017



CORTE DI APPELLO DI ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Ancona - Sezione Lavoro – composta dai magistrati:

Dott. Eugenio Cetro

Presidente

Dott. Vincenzo Pio Baldi

Consigliere

Dott.ssa Arianna Sbano

Giudice appl. rel.

alla pubblica udienza del 26 aprile 2018, mediante lettura del dispositivo che segue, ha pronunciato

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 141 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2017 promossa con ricorso in appello depositato il 28.3.2017 da

CAPPELLI FRANCO, con l'avv. Roberto Mariani

APPELLANTE

contro

INAIL, con gli avv.ti Manuela Ciccola e Paola D'Ilio

APPELLATO

avverso la sentenza n. 474/2016 del 15 novembre 2016 del Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del lavoro:

P. Q. M.

A- la Corte respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;

B- compensa le spese di lite di questo grado;



C- dichiara che a carico della parte appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002).

Così deciso in Ancona, 26 aprile 2018

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVAZIONE

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del lavoro, nella resistenza dell'INAIL, rigettava il ricorso proposto dall'odierno appellato, volto ad ottenere il computo dell'equo indennizzo per aggravamento con i parametri previsti dalla normativa previgente in vigore al momento dell'originaria causa di servizio anziché con i parametri previsti dal D.P.R. 461/2001 in vigore al momento del verificarsi dell'aggravamento.

1.1. Riteneva il primo giudice che fosse irragionevole liquidare l'equo indennizzo per aggravamento secondo parametri non più in vigore al momento del verificarsi dell'aggravamento e della relativa domanda amministrativa, tanto più che alcuna ultrattività dei vecchi parametri era prevista dal D.P.R. 461/2001 e tanto più che la giurisprudenza amministrativa era solita ritenere l'aggravamento come una nuova ed autonoma infermità.

1.2. Irragionevole doveva, poi, ritenersi, secondo il primo giudice, anche la domanda subordinata volta ad ottenere il differenziale tra l'equo indennizzo per la originaria causa di servizio ma ricomputato secondo i nuovi parametri e l'equo indennizzo per aggravamento secondo i nuovi parametri, trattandosi di compiere una fictio iuris.

2. Contro tale sentenza propone appello il Cappelli, ritenendo l'erroneità della stessa, in quanto, da un lato, fondata su giurisprudenza amministrativa inconferente, dall'altro perché il primo giudice non avrebbe considerato che già con la sentenza n. 249/2014, divenuta irrevocabile, l'INAIL era stato condannato al pagamento dell'equo



indennizzo corrispondente alla misura accertata dell'80% di invalidità, per differenza con quello già percepito, facendo peraltro applicazione delle vecchie tabelle di cui al D.P.R. 834/81.

2.1. Rileva parte appellante, poi, come secondo la Cassazione, debba applicarsi la norma in vigore al momento dell'insorgenza della patologia e dell'esposizione a rischio, laddove nel caso di specie vi è stata un'unica esposizione a rischio, ossia l'infarto del febbraio 2001, sicché tutto il procedimento doveva essere disciplinato dalla stessa normativa.

2.1. Chiede, dunque, che in riforma della impugnata sentenza, venga accolta la domanda e l'INAIL condannato al pagamento della somma di euro 94.678,15, ovvero, in via subordinata, al differenziale tra l'equo indennizzo all'80% ed al 50% in base al DPR 461/2001.

3. Si costituisce in giudizio la parte appellata, eccedendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi di gravame, e chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso, essendo condivisibili le motivazioni della sentenza impugnata.

4. L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato.

4.1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione in quanto, seppure il ricorso è scarsamente schematico in relazione ai punti impugnati, dalla complessiva lettura della stesso, tuttavia, si possono chiaramente evincere le parti contestate ed i motivi di confutazione adottati (v. Sez. U. Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 e succ. conf. secondo cui *"Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione*



da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata").

4.2. Nel merito, si premette che con sentenza n. 249/2014, il Tribunale di Ascoli su domanda del Cappelli, accertava unicamente in capo al medesimo l'esistenza di postumi invalidanti pari all'80% in conseguenza della malattia per causa di servizio.

4.3. Alcune statuizione contiene la suddetta sentenza in merito alla quantificazione dell'equo indennizzo spettante al ricorrente a seguito dell'aggravamento della sua patologia, sicché alcun giudicato copre l'aspetto della quantificazione, non toccato dalla mera condanna generica pronunciata in quella sede, tant'è che per ottenere la condanna specifica al pagamento è stato necessario per il ricorrente introdurre il presente giudizio.

4.4. Irrilevante, deve, poi ritenersi, ai fini che qui interessano, il fatto che la CTU disposta in quel procedimento abbia fatto riferimento ai criteri di cui al D.P.R. 834/81, trattandosi di criteri dettati unicamente per la definizione dei postumi invalidanti e non per la liquidazione degli stessi.

4.5. Ciò posto, la questione che rileva nel presente giudizio è stabilire se, una volta riconosciuto e liquidato un evento di danno conseguente a causa di servizio secondo i parametri vigenti al momento dell'infortunio (v. modalità di computo di cui alla circolare dell'INAIL n. 85 del 22.12.1995), il suo aggravamento, intervenuto successivamente all'abrogazione di detti parametri, debba essere liquidato secondo la vecchia o la nuova normativa.

4.6. In proposito, si rileva che il D.P.R. n. 461/2001 che ha introdotto la nuova regolamentazione dell'equo indennizzo estendendola anche ai dipendenti INAIL prevede all'art. 18 (Disposizione transitoria) che "1. I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, nonché di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di



idoneità al servizio, già presentate all'Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 11, comma 1, sulla natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai fini del presente comma, le Commissioni mediche si pronunciano nella composizione prevista dalle disposizioni previgenti al presente regolamento”.

4.7. A sua volta, l'art. 2 prevede che la domanda volta a far accertare la dipendenza dalla infermità o dell'aggravamento di quella preesistente debba essere presentata dal dipendente “entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento”; inoltre “entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento”.

4.8. In proposito, la stessa Cassazione, con la recente sentenza n. 8083/2015, ha affermato l'applicabilità del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, ove la conoscenza dell'infermità o della lesione, e dunque, anche del suo eventuale aggravamento, si sia concretizzata successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa.

4.9. Ed in effetti, l'aggravamento pur se afferente a malattia di servizio già precedentemente insorta e riconosciuta va trattato quale nuovo evento sicché la normativa, sia procedurale che sostanziale, ad esso applicabile deve essere quella in vigore al momento del suo verificarsi o al momento della sua conoscenza.

4.10. Ciò, d'altronde, è conforme a quanto da tempo affermato dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui “*in materia di equo indennizzo per la riconosciuta infermità dipendente da causa di servizio, allorquando i residui di invalidità si manifestano o si aggravano a distanza di tempo dalla malattia che l'ha*



originata, la normativa cui occorre far riferimento, in caso di successione di norme, è sempre quella successiva” (Cons. Stato num. 00782 del 18/05/1994) sicché “il momento rilevante per la determinazione della normativa applicabile in sede di liquidazione dell’indennizzo non è quello in cui risulti adottato il provvedimento di riconoscimento della dipendenza della menomazione da causa di servizio, ma quello in cui si è manifestata la perdita dell’integrità fisica o l’aggravamento, ove questo sia il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo” (v. Cons. Stato Sez. 04 num. 00617 del 14/04/1998 ma anche Sez. 05 num. 00201 del 23/01/2004 secondo la quale “l’articolo 49 del regolamento sugli impiegati civili dello Stato emanato con D.P.R. 3 maggio 1957 n.686, che prevede delle riduzioni dell’equo indennizzo in relazione all’età dell’impiegato “al momento dell’evento dannoso”, va applicato, quando l’evento dannoso risarcito con l’equo indennizzo sia la morte per aggravamento di una lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio, con riferimento alla data della morte e non a quella dell’originaria lesione”).

4.11. Quanto, poi, alla domanda subordinata, la stessa non appare evidentemente accoglibile, non trovando l’operazione richiesta alcun appiglio normativo, anzi, essendo il calcolo dell’infermità iniziale con criteri non in vigore al momento del suo verificarsi (seppure effettuato in via ipotetica), contrario come detto, alla disciplina legale.

5. Da quanto sopra detto consegue il rigetto dell’appello con conseguente obbligo di versamento dell’integrazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.

6. Considerata la peculiarità e novità della questione, sulla quale non si registrano precedenti specifici di legittimità e il legittimo affidamento riposto sugli effetti della sentenza già pronunciata, sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

Il Giudice applicato est.

Dott. ssa Arianna Sbanò

Il Presidente

Dott. Eugenio Cetro

